



BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015

1. Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui al punto 1) lettera a) della deliberazione della Giunta Regionale prot. n.1214 del 6 agosto 2015 è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Destinatari e requisiti per l'accesso

Possono fare domanda i conduttori in presenza dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- residenza in uno dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Frignano (Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Lama Mocogno, Polinago, Sestola, Fanano, Pievepelago, Fiumalbo, Montecreto, Riolunato), nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;
- titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita.



La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

- assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
 - a. contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
 - b. titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

- **valore** ISEE del nucleo familiare non superiore a **€17.154,30**. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.

3. Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:



- a. la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b. la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c. il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
- e. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo per l'"emergenza abitativa": deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;
- f. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n.102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124.

4. Graduatoria

Le domande sono collocate in un'unica graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

5. Entità del contributo



Il contributo è pari ad una somma fissa corrispondente a **n. 4 mensilità** del canone per un **importo massimo di € 1.500,00**.

L'entità del contributo è stata definita dall'Unione, previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali del settore.

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE e **sarà quello utilizzato per la determinazione dell'importo del contributo.**

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria unica, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà erogato a ciascuno dei due nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.

6. Presentazione della domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate **unicamente sul modulo** appositamente predisposto (allegato e parte integrante del presente Bando) presso lo **Sportello Sociale** del proprio Comune di residenza, a partire da **lunedì 26 ottobre 2015** fino a **venerdì 28 novembre 2015 ore 12,00** secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando di Concorso.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale che ha sede nel proprio comune di residenza:

- Sportello Sociale di Pavullo nel Frignano, Via Giardini n. 16 – 0536/29947
- Sportello Sociale di Serramazzoni, P. zza Tasso n. 7 – 0536/950272
- Sportello Sociale di Lama Mocogno, Via XXIV Maggio n. 31 – 0536/343568
- Sportello Sociale Polinago, Corso Roma, 71 - 0536/47000
- Sportello Sociale di Fanano, P.zza Marconi n. 1 – 0536/68195
- Sportello Sociale della Sestola, Corso Umberto 1^ n. 5 – 0536/62743
- Sportello Sociale Montecreto, Via Roma – 0536/63722
- Sportello Sociale Riolunato, Via Castello n. 8 – 0536/75119



- Sportello Sociale Pievepelago, P. zza Vittorio Veneto n. 16 – 0536/71322
- Sportello Sociale Fiumalbo, Via Capitano Coppi n. 11 – 0536/73922

Il modulo di domanda può essere reperibile presso gli stessi Sportelli o presso il sito web dell'Unione dei Comuni del Frignano www.unionefrignano.mo.it e dei singoli comuni.

Le domande dovranno contenere:

- I dati anagrafici del richiedente
- il possesso dei requisiti richiesti;
- l'ammontare del canone di affitto indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE ;
- il valore ISEE quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
- Le ricevute attestanti il pagamento delle ultime 3 mensilità del canone di locazione;
- l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;
- Apposita scheda allegata contenente i dati anagrafici e il codice IBAN del proprietario dell'alloggio, in caso di ritardato o mancato pagamento del canone

ATTENZIONE:

- **per presentare la domanda di contributo per l'affitto, occorre già essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica e per l'Attestazione ISEE;**
- **al momento della presentazione della domanda sono richieste le ricevute attestanti il pagamento delle ultime tre mensilità del canone di locazione ai fini della verifica di una eventuale morosità;**
- **in mancanza delle suddette ricevute l'Unione si riserva di verificare con il proprietario la regolarità dei pagamenti del canone di locazione.**



La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiore anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

7. Beneficiari e modalità di erogazione dei contributi.

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

L'Unione procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica il possesso dei requisiti previsti.

L'Unione eroga il contributo per un ammontare pari a n. 4 mensilità del canone indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE per un importo massimo di € 1.500,00.

L'Unione prevede che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate allo Sportello Sociale Territoriale presso il quale è stata presentata la domanda, entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di chiusura della raccolta delle domande.

Sarà cura dell'Unione comunicare, a mezzo lettera indirizzata ai richiedenti, l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dello stesso.

8. Controlli

L'Unione effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R.n.445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72. I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.



Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi Sociali Territoriali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare.

9. Informativa ai sensi del D.Lgs.n.196/2003

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.n.196/2003:
<http://www.garanteprivacy.it/>

I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.

L'Unione e la Regione sono i titolari dei dati.

Pavullo nel Frignano lì, 26 ottobre 2015

La Responsabile del Servizio Sociale Associato

Unione dei Comuni del Frignano

Dott.ssa Emanuela Ricci